

Versione integrata e modificata dalle deliberazioni 493/2012/R/efr, 128/2017/R/eel e 66/2020/R/eel

Definizione delle modalità per il ritiro, da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - GSE, dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti che accedono all'incentivazione tramite le tariffe fisse onnicomprensive di cui ai decreti interministeriali 5 maggio 2011, 5 luglio 2012 e 6 luglio 2012, e definizione delle modalità di copertura delle risorse necessarie per l'erogazione degli incentivi previsti dai medesimi decreti interministeriali

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1
Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 5 maggio 2011, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 5 luglio 2012, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 6 luglio 2012, le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, le definizioni di cui all'articolo 1 della deliberazione ARG/elt 89/09, le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo Integrato Settlement, le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo Integrato Trasporto, le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo Integrato Misura Elettrica, nonché le seguenti definizioni:
- a) **data di entrata in esercizio** di un impianto (di una sezione dell'impianto) è la data in cui si effettua il primo funzionamento dell'impianto (della sezione) in parallelo con il sistema elettrico come risultante dal sistema GAUDÌ;
 - b) **data di entrata in esercizio commerciale** di un impianto (di una sezione dell'impianto) è la data, comunicata dal produttore al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione dell'impianto (della sezione). Nel caso di impianti (sezioni) fotovoltaici (fotovoltaiche), tale data coincide con la data di entrata in esercizio dell'impianto (della sezione);
 - c) **energia elettrica effettivamente immessa in rete** è l'energia elettrica immessa nella rete al netto dei coefficienti di perdita convenzionali di cui all'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo Integrato Settlement;
 - d) **energia elettrica immessa in rete** è l'energia elettrica effettivamente immessa nella rete, aumentata, ai fini del settlement, di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione e in media tensione, secondo le stesse modalità previste dall'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo Integrato Settlement;
 - e) **energia elettrica incentivata** ai fini delle tariffe fisse onnicomprensive è:
 - nel caso di impianti alimentati da altre fonti rinnovabili, ad eccezione di quelli oggetto di potenziamento e degli impianti ibridi di cui alla parte II dall'Allegato 2 al decreto interministeriale 6 luglio 2012, la produzione netta immessa in rete;

- nel caso di impianti alimentati da altre fonti rinnovabili oggetto di potenziamento, l'energia elettrica imputabile calcolata come previsto dall'Allegato 2 al decreto interministeriale 6 luglio 2012, dove il termine E_N è pari alla produzione netta immessa in rete ed il termine E_5 è la media della produzione netta immessa in rete degli ultimi 5 anni utili precedenti l'intervento;
 - nel caso di impianti ibridi di cui alla parte II dall'Allegato 2 al decreto interministeriale 6 luglio 2012, l'energia elettrica calcolata come previsto dal medesimo decreto; a tal fine, il termine E_a è pari alla produzione annua netta immessa in rete ed il termine E_{nr} è pari alla produzione annua netta da fonti non rinnovabili immessa in rete;
 - nel caso di impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe onnicomprensive ai sensi dei decreti interministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, ad eccezione di quelli oggetto di potenziamento, la produzione netta immessa in rete;
 - nel caso di impianti fotovoltaici oggetto di potenziamento che accedono alle tariffe onnicomprensive ai sensi del decreto interministeriale 5 maggio 2011, la produzione netta aggiuntiva effettivamente immessa in rete;
 - nel caso di impianti fotovoltaici oggetto di potenziamento che accedono alle tariffe onnicomprensive ai sensi del decreto interministeriale 5 luglio 2012, la produzione netta aggiuntiva effettivamente immessa in rete moltiplicata per un coefficiente di gradazione pari a 0,8;
 - nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'Allegato 3 del decreto legislativo n. 28/11, il prodotto fra:
 - i) la produzione netta immessa in rete;
 - ii) il rapporto fra la potenza eccedente la quota necessaria a soddisfare i predetti obblighi e la potenza totale dell'impianto;
- f) **energia elettrica non incentivata** è la differenza, qualora positiva, tra l'energia elettrica effettivamente immessa in rete e l'energia elettrica incentivata. Tale quantità di energia elettrica, ai fini della remunerazione e della disciplina degli sbilanciamenti, viene aumentata di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione e in media tensione, secondo le stesse modalità previste dall'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo Integrato Settlement;
- g) **GAUDÌ** è il sistema di Gestione dell'Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica predisposto da Terna, in ottemperanza all'articolo 9, comma 9.3, lettera c), della deliberazione ARG/elt 205/08 e alla deliberazione ARG/elt 124/10;
- h) **GSE** è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;
- i) **impianto alimentato da altre fonti rinnovabili** è l'impianto di potenza non inferiore a 1 kW e fino a 1 MW per il quale trova applicazione la tariffa fissa onnicomprensiva ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto interministeriale 6 luglio 2012;

- j) **impianto fotovoltaico** è l'impianto fotovoltaico per il quale trova applicazione la tariffa fissa onnicomprensiva di cui al decreto interministeriale 5 maggio 2011 ovvero di cui al decreto interministeriale 5 luglio 2012;
- k) **periodo di diritto alle tariffe onnicomprensive** è pari a:
 - i) 20 (venti) anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto per gli impianti di cui al comma 2.1, lettera a) e b), al netto di eventuali fermate disposte a seguito di problematiche connesse alla sicurezza della rete ovvero a seguito di eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità e tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 5 luglio 2012 e dall'articolo 10, comma 1, del decreto interministeriale 5 maggio 2011;
 - ii) alla vita media utile convenzionale a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto per gli impianti di cui al comma 2.1, lettera c), al netto di quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, del decreto interministeriale 6 luglio 2012 e dall'articolo 18, comma 4, del medesimo decreto;
- l) **periodo di avviamento e collaudo** di un impianto (di una sezione) è il periodo, comunque non superiore a 18 (diciotto) mesi, intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale;
- m) **produzione netta di energia elettrica** è la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica. Nel caso di impianti oggetto di incentivazione ai sensi del decreto interministeriale 5 maggio 2011 viene definita sulla base dei dati di misura, mentre negli altri casi viene calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 22 del decreto interministeriale 6 luglio 2012 e dall'articolo 6 del decreto interministeriale 5 luglio 2012;
- n) **produzione netta immessa in rete** è il minimo tra la produzione netta di energia elettrica e l'energia elettrica effettivamente immessa in rete;
- o) **ritiro dedicato** è il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dell'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 sulla base delle modalità e delle condizioni definite dalla deliberazione n. 280/07;
- p) **ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva** è il ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica incentivata ai fini delle tariffe fisse onnicomprensive e dell'energia elettrica non incentivata di cui ai decreti interministeriali 5 maggio 2011, 5 luglio 2012 e 6 luglio 2012.

Articolo 2

Oggetto e finalità

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità e le condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica effettivamente immessa in rete (sia

incentivata che non incentivata) da impianti ammessi a beneficiare delle tariffe fisse onnicomprensive, e in particolare da:

- a) impianti fotovoltaici nuovi, potenziati o oggetto di totale rifacimento incentivati ai sensi del decreto interministeriale 5 maggio 2011 (IV conto energia) che entrano in esercizio a decorrere dal 1 gennaio 2013;
- b) impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW nuovi, potenziati o oggetto di totale rifacimento incentivati ai sensi del decreto interministeriale 5 luglio 2012 (V conto energia);
- c) impianti nuovi, riattivati, potenziati o oggetto di rifacimento alimentati da altre fonti rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW, che entrano in esercizio, a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento totale o parziale, o riattivazione, in data successiva al 31 dicembre 2012, ai sensi del decreto interministeriale 6 luglio 2012.

2.2 Le disposizioni di cui al presente provvedimento perseguono le finalità di consentire l'accesso indiretto al mercato elettrico secondo principi di semplicità procedurale, condizioni di certezza, trasparenza e non discriminazione, tenendo conto di quanto previsto dai decreti interministeriali 5 maggio 2011, 5 luglio 2012 e 6 luglio 2012.

2.3 Qualora vengano effettuati interventi di potenziamento:

- a) nel caso di impianti fotovoltaici che, a seguito del potenziamento, vengono in parte incentivati ai sensi del decreto interministeriale 5 maggio 2011, il soggetto responsabile può:
 - i. misurare la produzione aggiuntiva. In tal caso i moduli fotovoltaici installati a seguito del potenziamento devono essere registrati in GAUDÌ definendo una nuova sezione dell'impianto (potenziamento con creazione di una sezione aggiuntiva e di una unità di produzione dedicata);
 - ii. non misurare la produzione aggiuntiva. In tal caso la produzione aggiuntiva è calcolata con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), del decreto interministeriale 5 maggio 2011 (potenziamento senza creazione di una sezione aggiuntiva);
- b) nel caso di impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW che, a seguito del potenziamento, vengono in parte incentivati ai sensi del decreto interministeriale 5 luglio 2012, occorre misurare la produzione aggiuntiva; pertanto, a seguito di tale intervento, occorre registrare in GAUDÌ i nuovi moduli fotovoltaici definendo una nuova sezione dell'impianto (potenziamento con creazione di una sezione aggiuntiva e di una unità di produzione dedicata);
- c) nel caso di impianti alimentati da altre fonti rinnovabili, di potenza non superiore a 1 MW, che, a seguito del potenziamento, vengono in parte incentivati ai sensi del decreto interministeriale 6 luglio 2012, la produzione imputabile viene calcolata secondo le modalità di cui al decreto medesimo (potenziamento senza creazione di una sezione aggiuntiva).

2.4 Il ritiro dell'energia elettrica alle condizioni previste dal presente provvedimento ha una durata massima pari alla somma del periodo di avviamento e collaudo (ove previsto) e del periodo di diritto alle tariffe onnicomprensive cui ha accesso l'impianto.

- 2.5 Il ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva comporta l'obbligo di cessione al GSE dell'intera quantità di energia elettrica prodotta e immessa in rete, anche qualora l'energia elettrica incentivata sia minore dell'intera quantità di energia elettrica effettivamente immessa in rete. In quest'ultimo caso, il GSE prevede comunque un unico contratto, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4.1.
- 2.6 Nei casi di impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile ha definito, nel sistema GAUDÌ, una configurazione coerente con quanto disposto al comma 2.3, lettera a), punto i. e lettera b), il presente provvedimento trova applicazione per ciascuna sezione anziché per l'intero impianto, fermi restando i vincoli di potenza complessiva dell'impianto di cui al comma 2.1 ai fini dell'applicabilità del presente provvedimento.

TITOLO II MODALITÀ PROCEDURALI

Articolo 3

Richiesta e gestione del ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva

- 3.1 Il produttore che intende avvalersi del ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva è tenuto a presentare istanza al GSE secondo le modalità definite dal medesimo GSE in ottemperanza al presente provvedimento e alle disposizioni normative di cui al comma 2.1, evidenziando:
- a) il riferimento normativo di cui al comma 2.1 in relazione al quale si richiede l'accesso alle tariffe fisse onnicomprensive;
 - b) se l'accesso è relativo all'intero impianto o ad una sua sezione;
 - c) il tipo di intervento per il quale si richiede l'incentivazione (potenziamento, rifacimento parziale o totale, riattivazione, ecc.).
- 3.2 Il GSE stipula con il produttore un contratto, sulla base del contratto-tipo di cui all'articolo 24, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 28/11, per la regolazione economica del ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva che sostituisce ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell'energia elettrica immessa e all'accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto in relazione all'energia elettrica immessa.
- 3.3 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché ai fini della gestione operativa del ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva, il GSE predispose un apposito portale informatico interoperabile con il GAUDÌ e conforme a quanto previsto dalle normative di cui al comma 2.1.

Articolo 4

Procedure per l'attivazione del ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva

- 4.1 Gli impianti oggetto della comunicazione di cui all'articolo 36, comma 36.4, del Testo Integrato Connessioni Attive, per i quali il produttore ha scelto il ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva, sono inseriti nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE.

- 4.2 Entro le tempistiche previste dal decreto interministeriale 5 maggio 2011, ovvero dal decreto interministeriale 5 luglio 2012 ovvero dal decreto interministeriale 6 luglio 2012, il produttore è tenuto a inoltrare al GSE l'istanza di accesso al ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva.
- 4.3 Nei casi in cui l'istanza di cui al comma 3.1 sia effettuata entro le tempistiche richiamate al comma 4.2, il GSE verifica che siano rispettati tutti i requisiti necessari per l'ammissibilità al ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva. Qualora la verifica abbia esito positivo, il GSE stipula il contratto di cui al comma 3.2 con effetti a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. La quantità di energia elettrica ritirata dal GSE nel periodo compreso tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale, ai fini del presente provvedimento, viene considerata energia elettrica non incentivata. Qualora invece la verifica abbia esito negativo, il GSE non stipula il contratto di cui al comma 3.2 e l'impianto in oggetto viene eliminato dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE a decorrere da una data successiva, comunicata dal medesimo GSE al produttore.
- 4.4 Nei casi in cui l'istanza di cui al comma 3.1 sia effettuata oltre le tempistiche richiamate al comma 4.2 ed entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in esercizio, il GSE verifica che siano rispettati tutti i requisiti necessari per l'ammissibilità al ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva. Qualora la verifica abbia esito positivo, il GSE stipula il contratto di cui al comma 3.2 con effetti a decorrere dalla data di entrata in esercizio. Nel caso di impianti fotovoltaici la quantità di energia elettrica ritirata dal GSE nel periodo compreso tra la data di entrata in esercizio e la data di presentazione dell'istanza, ai fini del presente provvedimento, viene considerata energia elettrica non incentivata. Nel caso di impianti diversi da quelli fotovoltaici, la quantità di energia elettrica ritirata dal GSE nel periodo compreso tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale, ai fini del presente provvedimento, viene considerata energia elettrica non incentivata. Qualora invece la verifica abbia esito negativo, il GSE non stipula il contratto di cui al comma 3.2 e l'impianto in oggetto viene eliminato dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE a decorrere da una data successiva, comunicata dal medesimo GSE al produttore.
- 4.5 Nei casi in cui l'istanza di cui al comma 3.1 non sia effettuata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in esercizio, l'impianto in oggetto viene eliminato dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE a decorrere da una data successiva, comunicata dal medesimo GSE al produttore.
- 4.6 Per il periodo non compreso nel contratto di cui al comma 3.2 in cui l'impianto era inserito nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE, il medesimo GSE applica, all'energia elettrica immessa, quanto previsto dai commi 5.2, lettera b) e 5.3, lettera b).
- 4.7 In tutti i casi in cui, all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 3.1, l'impianto in oggetto non rientra nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE per cause imputabili al produttore, il ritiro dell'energia elettrica secondo le modalità di cui al presente provvedimento ha inizio a

decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione dell'istanza, o dal completamento delle procedure necessarie all'inserimento delle unità di produzione che compongono l'impianto nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE, qualora successivo.

TITOLO III
REMUNERAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA CEDUTA AL GSE

Articolo 5

Ricavi derivanti dal ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva

- 5.1 Nell'ambito del contratto di cui al comma 3.2, il GSE, per ogni impianto fotovoltaico di cui al comma 2.1, lettera a):
- a) all'energia elettrica incentivata riconosce le tariffe previste dal decreto interministeriale 5 maggio 2011;
 - b) all'energia elettrica non incentivata applica il ritiro dedicato e in particolare:
 - b1) riconosce i prezzi medi che si sarebbero ottenuti qualora l'intera quantità di energia elettrica immessa fosse stata remunerata ai prezzi di cui all'articolo 6 e/o all'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07;
 - b2) applica i corrispettivi di sbilanciamento calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07. Il GSE attribuisce, altresì, gli eventuali maggiori oneri o ricavi che dovessero derivare dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero, secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07;
 - b3) applica i corrispettivi previsti dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 per i meccanismi di incentivazione di impianti fotovoltaici.
- 5.2 Nell'ambito del contratto di cui al comma 3.2, il GSE, per ogni impianto fotovoltaico di cui al comma 2.1, lettera b):
- a) all'energia elettrica incentivata:
 - a1) riconosce le tariffe previste dal decreto interministeriale 5 luglio 2012;
 - a2) applica i corrispettivi di sbilanciamento calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07. Il GSE attribuisce, altresì, gli eventuali maggiori oneri o ricavi che dovessero derivare dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero, secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07;
 - b) all'energia elettrica non incentivata applica condizioni economiche di mercato e in particolare:
 - b1) riconosce il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 o, nel caso di impianti connessi a reti non interconnesse, il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera c), della deliberazione n. 111/06;
 - b2) applica i corrispettivi di sbilanciamento calcolati secondo modalità analoghe a quelle previste dall'articolo 8 dell'Allegato A alla

- deliberazione n. 280/07. Il GSE attribuisce, altresì, gli eventuali maggiori oneri o ricavi che dovessero derivare dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero, secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07;
- b3) applica i corrispettivi previsti dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 per i meccanismi di incentivazione di impianti fotovoltaici.
- 5.3 Nell'ambito del contratto di cui al comma 3.2, il GSE, per ogni impianto alimentato da altre fonti rinnovabili di cui al comma 2.1, lettera c):
- a) all'energia elettrica incentivata:
- a1) riconosce le tariffe previste dal decreto interministeriale 6 luglio 2012;
- a2) applica i corrispettivi di sbilanciamento calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07. Il GSE attribuisce, altresì, gli eventuali maggiori oneri o ricavi che dovessero derivare dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero, secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07;
- b) all'energia elettrica non incentivata applica condizioni economiche di mercato e in particolare:
- b1) riconosce il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 o, nel caso di impianti connessi a reti non interconnesse, il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera c), della deliberazione n. 111/06;
- b2) applica i corrispettivi di sbilanciamento calcolati secondo modalità analoghe a quelle previste dall'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07. Il GSE attribuisce, altresì, gli eventuali maggiori oneri o ricavi che dovessero derivare dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero, secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07;
- b3) applica i corrispettivi previsti dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 per i meccanismi di incentivazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.
- 5.4 Il GSE, ai fini dell'applicazione dei commi 5.1, 5.2 e 5.3, può prevedere meccanismi di acconto e conguaglio.

Articolo 6

Obblighi procedurali per i produttori

- 6.1 Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, i produttori, per ogni impianto o sezione aggiuntiva, sono tenuti a fornire al GSE, tramite il portale informatico appositamente predisposto, qualora non già disponibili su GAUDÌ, i dati necessari al medesimo GSE come da quest'ultimo indicati nel contratto di cui al comma 3.2.
- 6.2 Fino alla data di avvio dell'interoperabilità fra il GAUDÌ e il portale del GSE, il medesimo GSE definisce delle modalità transitorie per l'acquisizione dei dati necessari per l'erogazione delle tariffe onnicomprensive.

TITOLO IV

ACCESSO AL SISTEMA ELETTRICO DELL'ENERGIA ELETTRICA RITIRATA

Articolo 7

Cessione al mercato dell'energia elettrica ritirata

- 7.1 Il GSE cede al mercato l'energia elettrica ritirata ai sensi del presente provvedimento, in qualità di utente del dispacciamento in immissione, applicando quanto previsto dalla deliberazione n. 111/06, dalla deliberazione 281/2012/R/efr e dalla deliberazione ARG/elt 89/09.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

Obblighi informativi

- 8.1 I soggetti responsabili, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica immessa trasmettono al GSE la registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa secondo quanto previsto dall'articolo 24 del Testo Integrato Misura Elettrica.
- 8.2 Il GSE può richiedere ai soggetti responsabili, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica immessa le informazioni di cui al comma 8.1 riferite ad un periodo storico pari al massimo di cinque (5) anni qualora necessarie al medesimo per le attività di propria competenza.
- 8.3 I soggetti responsabili, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica prodotta trasmettono al GSE la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta secondo quanto previsto dall'articolo 24 del Testo Integrato Misura Elettrica. Nel caso in cui il soggetto responsabile di cui al presente comma è il produttore, il medesimo produttore trasmette al GSE, su base annuale, anche la copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Agenzia delle dogane riferita all'anno solare precedente.
- 8.4 *Soppresso*

Articolo 9

Modalità di copertura delle risorse necessarie al GSE per l'applicazione del ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva

- 9.1 La differenza, positiva o negativa, tra i costi sostenuti dal GSE per il ritiro commerciale dell'energia elettrica incentivata e i ricavi derivanti al GSE dalla vendita della medesima energia elettrica è posta in capo al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 41, comma 41.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto.
- 9.2 *Soppresso*

9.3 *Soppresso*

9.4 *Soppresso*